

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva**

N. 33-264811/2006

OGGETTO: Progetto: *Integrazione dei codici CER ammessi in discarica di rifiuti non pericolosi in località Fornace Nigra*
Comune: *Torrazza Piemonte (TO)*
Proponente: *LA TORRAZZA s.r.l. – Torino*
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva

Premesso che:

- in data 12/06/2006 *La Torrazza s.r.l.* (di seguito denominata *La Torrazza*) con sede legale in C.so Re Umberto 8, Codice Fiscale e Partita IVA 03794240014, ha presentato domanda di avvio alla fase di verificadella procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto preliminare di modifica di un'opera autorizzata consistente nella "*Integrazione dei codici CER ammessi in discarica di rifiuti non pericolosi in località Fornace Nigra*", in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 8 dell'Allegato A2 ex L.R. 40/98 n. 32 "*Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del decreto legislativo 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³*";
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 22/06/2006 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25, l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso è pervenuta osservazione, depositate agli atti, dell'Associazione IRA – Iniziativa Recupero Ambientale con nota del 20/07/2006;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 20/07/2006 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, Torino, convocate ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art.9 L. 24 novembre 2000 n. 340.

Rilevato che:

Localizzazione

- il sito è ubicato nel Comune di Torrazza Piemonte, in prossimità della Fornace Nigra e della Fornace Pautasso, al Confine con il Comune di Verolengo;
- in particolare esso appartiene ad una vasta area dismessa, estesa circa 200.000 mq, destinata in passato ad attività estrattiva di materiali limosi - argillosi e che è stata oggetto nel periodo 1981 - 1993 di attività di smaltimento di rifiuti industriali esercitata dalla Società La Torrazza;
- la zona oggetto dell'istruttoria (cella n. 8) è compresa nel lotto di disponibilità della Torrazza ed è ubicata nel settore nord - occidentale dell'area, lungo il lato ovest dell'ultima cella coltivata (cella n. 7);
- la distanza in linea d'aria tra la zona di accesso dell'impianto ed il centro di Torrazza Piemonte è di circa 1Km; il sito dista inoltre circa 2 Km dal centro abitato di Busignetto, 1,4 Km da Casabianca, 2,7 Km da Rondissone, 1,5 Km da Borgoregio e 4 Km da Saluggia;

Stato di fatto

Iter autorizzatorio

- l'iter autorizzatorio dell'esistente cella 8 risulta articolato e complesso;
- nel 1991 La Torrazza presentava la prima domanda di pronuncia di compatibilità ambientale conclusasi con DEC/VIA n. 1616 del 03/06/1993 con un giudizio interlocutorio negativo e, con successivo diniego regionale assunto con DGR n. 142-27496 del 05/08/1993;
- nel 1995 La Torrazza presentava la seconda domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e, con DEC/VIA n. 2392 del 22/02/1996, il Ministero dell'Ambiente esprimeva giudizio di positivo di compatibilità ambientale del progetto della Discarica di 2a categoria tipo B per rifiuti speciali e tossico nocivi (cella 8) alle condizioni indicate nel DEC/VIA stesso;
- con D.G.R. n. 9-29155 del 17/01/2000 la Regione Piemonte approvava il progetto e rilasciava l'autorizzazione alla realizzazione della cella 8 della Discarica di 2a categoria tipo B/SP ai sensi dell'Art. 27 del D.Lgs 22/97, dopo un provvedimento di diniego per carenze progettuali;
- le caratteristiche dimensionali autorizzate della discarica sono le seguenti:

Superficie totale recintata	210.000 mq
Superficie di impronta della cella n° 8	33.560 mq
Profondità massima di abbancamento rispetto al coronamento dell'argine di contenimento della vasca	12,35 m
Sopraelevazione massima rispetto al coronamento dell'argine di contenimento della vasca	6,30 m
Altezza massima di abbancamento	18,65 m
Volume netto di abbancamento	346.600 mc
Volume sotto il coronamento dell'argine di contenimento	288.530 mc
Volume sopra il coronamento dell'argine di contenimento	58.070 mc
Pendenza scarpate argine	30°
Pendenza massima abbancamento	4°30'

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino n. 151-167006/2004 dell' 11/06/2004 veniva approvato il Piano di Adeguamento e rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività della cella 8 fino al 15/06/2009; la discarica veniva classificata, ai sensi del D.Lgs 36/03, come discarica per rifiuti non pericolosi;

Rifiuti ammessi in discarica

- il DEC/VIA n. 2392 del 22/02/1996 prescriveva l'esclusiva ammissibilità di rifiuti inertizzati in impianti specifici atti a garantire le caratteristiche chimiche e fisiche del prodotto, il cui eluato doveva essere conforme alla tabella A della legge 319/76, secondo quanto disposto dal DPR 915/82 e dalla delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84 per le caratteristiche dei rifiuti destinati a discariche di II categoria di tipo B;
- con D.G.R. n. 9-29155 del 17/01/2000 si stabiliva quanto segue:
 - possono essere ammessi in discarica esclusivamente rifiuti speciali inertizzati (provenienti cioè da uno specifico impianto di trattamento, in funzione delle caratteristiche dei rifiuti) aventi le caratteristiche indicate al punto 4.2.3.2. della D.C.I. del 27/07/1984 ed in particolare che:
 - non contengano sostanze appartenenti ai gruppi 9-20, 24, 25, 27, 28, dell'allegato A del D.P.R. 915/82 (abrogato dal D.Lgs. 22/97 e s.m.i.) in concentrazioni superiori a 1/100 rispetto a quelle indicate come le rispettive CL
 - abbiano un eluato conforme ai limiti di accettabilità previsti della tabella 3, allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., colonna "scarico in acque superficiali", per i metalli compresi nell'allegato A del D.P.R. 915/82
 - per le sostanze di cui ai gruppi 4, 5 e 23, per le quali non sono fissati i limiti nella suddetta tabella 3, si applica la concentrazione prevista per il cadmio (Cd = 0,02mg/l).
 - come conseguenza del fatto che i rifiuti devono essere inertizzati possono essere ammessi in discarica esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti di cui all'allegato A del D.Lgs 22/97:
 - codice CER 190301 "Rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici"
 - codice CER 190302 "Rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici"
 - codice CER 190303 "Rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti biologici"
 - codice CER 190304 "Rifiuti vetrificati"
 - in sede di omologa preliminare del rifiuto, le sostanze organiche totali determinate sul peso tal quale (in ingresso in discarica) a 105°C non devono essere superiori all'1% in peso del rifiuto stesso e non devono essere ammessi in discarica rifiuti (quali ad esempio scorie contenenti azoturi, carburi, solfuri di alluminio o di altri metalli) che possono sviluppare in presenza di agenti atmosferici emissioni maleodoranti inorganiche quali ammoniaca, arsina, fosfina ed idrogeno solforato.
 - alla luce delle tipologie di rifiuti ammessi, sono in ogni caso esclusi dal collocamento in discarica i seguenti rifiuti:
 - quelli aventi caratteristiche di putrescibilità e che diano luogo a fermentazioni acide
 - rifiuti tra loro incompatibili
 - rifiuti sanitari o simili
 - rifiuti allo stato liquido

- rifiuti in grado di reagire violentemente con l'acqua o con acidi e basi deboli, con sviluppo di vapori e gas tossico e/o infiammabili
 - rifiuti contenenti policlorodifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT) in concentrazioni superiori rispettivamente a 2,5 ppm
 - rifiuti contenenti biocidi e fitofarmaci
 - rifiuti che possono presentare caratteristiche organolettiche (odore) negative (es. presenza di mercaptani)
 - rifiuti della produzione di principi attivi per presidi medico chirurgici e prodotti fitosanitari
 - rifiuti accendibili, reattivi, mutageni
 - rifiuti che nelle condizioni esistenti in discarica sono ossidanti, altamente infiammabili e infiammabili ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino n. 151-167006/2004 dell' 11/06/2004 veniva ribadito quanto prescritto con la D.G.R. n. 9-29155 del 17/01/2000 ed inoltre veniva stabilito quanto segue:
- a decorrere dalla data del 01/01/08 possono essere ammessi in discarica esclusivamente rifiuti speciali inertizzati (provenienti cioè da uno specifico impianto di trattamento, in funzione delle caratteristiche dei rifiuti) aventi le caratteristiche previste dal DM 03/08/2005 "*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*", Art. 6 – *Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi*", fatte salve le esclusioni precedentemente indicate;
 - possono essere ammesse in discarica esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti secondo quanto stabilito nella Decisione 2000/532/CE e s.m.i., identificati con codice CER:
 - 19 03 05: rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
 - 19 03 07: rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
 - 19 04 01: rifiuti vetrificati
 - 19 03 06*: rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati.
 - 16 02 12*: apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere
 - 17 06 05*: materiali da costruzione contenenti amianto
 - sono fatti salvi i divieti e le esclusioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 36/2003 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
 - potranno essere valutate dalla Provincia di Torino specifiche situazioni connesse all'esercizio della discarica. Tali specifiche situazioni devono presupporre appropriate verifiche in merito alla composizione, alla tipologia merceologica, alla provenienza dei rifiuti, allo scopo di evitare l'ammissione di rifiuti non conformi alle prescrizioni. Ne consegue che i rifiuti in questione potranno essere omologati, di volta in volta, previa comunicazione all'Ente preposto, delle effettive caratteristiche del rifiuto e della sua compatibilità con la destinazione finale;
 - sono fatte salve eventuali esclusioni all'ammissione di determinate tipologie di rifiuti, prescritte da parte della Provincia di Torino a seguito di controlli;

Finalità della procedura attivata

- con nota prot. N.LU648/CA7mr del 06/10/2005, La Torrazza presentava istanza di "*Integrazione dei codici ammessi in discarica di rifiuti non pericolosi, sita in Torrazza Piemonte*" a parziale modifica dell'autorizzazione provinciale all'esercizio della stessa discarica;
- l'istanza riguardava in particolare l'estensione delle tipologie di rifiuti smaltibili ad una serie di codici CER relative a tipologie di rifiuti non pericolosi e non tutti derivanti da un preventivo trattamento di inertizzazione;

- la modifica oggetto dell'istanza di cui sopra rientra, di fatto, nelle competenze in materia di VIA della Provincia di Torino stabilite dalla LR 40/98, ma comportando una modifica sostanziale rispetto al progetto iniziale oggetto di VIA da parte del Ministero dell'Ambiente e delle relative prescrizioni, con nota n. prot. 485440/LB3/GLS del 05/12/2006 del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino, veniva richiesto un parere in merito all'individuazione della competenza in materia di VIA al Ministero dell'Ambiente;
- con nota n. prot DSA-2006-0011150 del 19/04/06 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio così si esprimeva a riguardo dell'Ente competente in materia di VIA: "*...La discarica in questione, precedentemente sottoposta a procedura di VIA statale in quanto rientrante nella categoria 2B per la quale si ammetteva il conferimento di rifiuti tossico nocivi, è stata riclassificata attualmente come discarica di rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs 36/03. La competenza in materia di VIA in merito a modifiche delle tipologie di rifiuti conferibili che non riguardino nuovi rifiuti tossico nocivi, sarebbe quindi oggi da attribuire per la categoria di appartenenza della discarica – alla Regione od alla Provincia eventualmente competente in base a legge regionale (in questo caso LR 40/98)...*";
- sempre con medesima nota il Ministero dell'Ambiente esprimeva parere in merito alla finalità della procedura da attivare in relazione all'istanza presentata. Pertanto, le finalità della fase di verifica ai sensi dell'art. 10 della LR 40/98 e dell'istruttoria svolta dal gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i., sono state prevalentemente orientate in conerenza con le indicazioni del Ministero dell'Ambiente che di seguito si riportano: "*...Pertanto, l'ente competente per la l'autorizzazione e per la procedura di VIA dovrà valutare la rispondenza dei nuovi rifiuti da ammettere in discarica alle premesse ed alle prescrizioni del citato decreto VIA (DEC/VIA 2392 del 22/02/96) e, nel solo caso in cui questi ultimi fossero in contraddizione con tali premesse e prescrizioni, rimandare al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio la valutazione della possibilità di ammettere tali rifiuti in discarica. In tal caso quindi, sarà necessario procedere ad una nuova valutazione dell'impatto ambientale di competenza statale, trattandosi di fatto di una modifica che cambia i presupposti sulla base dei quali è stato all'epoca emanato uno specifico decreto di compatibilità ambientale*";

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti contributi all'istruttoria da parte di:

- Settore Decentrato OO.PP. Assetto Idrogeologico – Torino della Regione Piemonte;
- Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Torino;
- A.R.P.A. – Dipartimento d Torino;

L'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro e la partecipazione dei soggetti coinvolti alla Conferenza dei Servizi ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista **amministrativo/autorizzatorio**:

Autorizzazioni da acquisire

- dovrà essere approvato il progetto e rilasciata da parte del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione dell'impianto ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs 152/2006;

2. dal punto di vista della **pianificazione territoriale e della normativa di settore:**

Vincoli e fasce di rispetto

- l'area oggetto dell'intervento non ricade neppure parzialmente in area protetta e non è gravata da presenza di vincoli territoriali ed ambientali;

Piano Territoriale di Coordinamento

- in riferimento all'intervento non sono emersi elementi di particolare criticità e di contrasto con i propositi generali di tutela espressi dal P.T.C.;

Piano Regolatore Generale Comunale

- l'area è individuata ai sensi del PRGC IN ZONA SP II/d "Zona per attività private di interesse collettivo" – Attrezzature per discariche di categoria B";

3. dal punto di vista **progettuale e tecnico:**

- l'istanza presentata dal proponente riguarda esclusivamente l'estensione delle tipologie di rifiuti smaltibili in discarica;
- i dettagli progettuali le specifiche tecniche e le modalità gestionali rimangono quelle stabilite con gli atti autorizzativi regionali e provinciali ad eccezione fatta dell'impianto di gestione del biogas;
- già in fase di progettazione fu prevista una apposita sezione di gestione del biogas, approvata con DGR n. 9-29155 del 17/01/2000 ed il cui progetto prevedeva di terebrare i pozzi a discarica ultimata;
- con l'ampliamento dei codici ammessi in discarica e la possibilità di smaltire rifiuti anche con componenti organiche con una conseguente maggiore produzione di biogas, per il principio di una maggior cautela, nella documentazione presentata per la fase di verifica il proponente ha riproposto l'impianto di gestione del biogas già autorizzato, prevedendo però, già in fase di coltivazione, la realizzazione dei pozzi di captazione;
- la sequenza logica con cui si intende operare è la seguente:
 - realizzare durante la fase di abbancamento dei rifiuti i pozzi del biogas previsti in progetto per ogni semicella
 - se la percentuale di gas metano supera l'1 %, allora si realizzerà anche in fase di abbancamento una rete semplificata di captazione del biogas, con una torcia a bassa temperatura
 - ultimata la prima semicella, si realizzerà la Stazione di Regolazione (SR) per la raccolta del biogas, come da progetto approvato, e se la concentrazione del biogas arriva al 5 %, si installerà la torcia ad alta temperatura, come da progetto
- l'elemento critico per l'impianto proposto è la quantificazione del gas prodotto dalla discarica in quanto la portata ipotizzata potrebbe essere sovrastimata o sottostimata in base ai rifiuti conferiti con conseguenti problemi di gestionali;
- in particolare, si evidenziano perplessità circa le soglie relative alle percentuali di metano indicate nel progetto pari all'1% e al 5 % e, si ritiene, che il sistema classico non sia in grado di gestire una combustione autonoma (per garantire la combustione servirebbe una percentuale del 20%);
- è necessario un monitoraggio sul gas ma allo stato attuale, in virtù dell'eterogeneità dei CER per i quali si richiede il conferimento, non è possibile valutare i quantitativi di gas prodotto;
- si ritiene pertanto necessario in fase di progettazione definitiva prevedere eventuali modifiche della soluzione prescelta e di fornire ulteriori precisazioni tecnico gestionali, fornendo un modello di valutazione del biogas prodotto;
- l'elaborato progettuale A4 "*Particolari realizzati dei pozzi biogas in fase di gestione*" prevede la costruzione dei pozzi di estrazione del biogas senza una base di appoggio;

- normalmente, in casi analoghi di costruzione in parallelo all'abbancamento dei rifiuti, si allestiscono le basi di questi pozzi a discarica vuota, in modo da poterli sopraelevare a seconda delle necessità.
- si ritiene che sia difficilmente realizzabile l'elevazione di un pozzo, senza una base di appoggio, per possibili problemi di assestamento e di gestione e pertanto si propone di valutare le modalità di realizzazione dei pozzi fin dall'inizio dell'attività, ponendone le basi a discarica vuota, prevedendo, come presente nella maggior parte delle discariche, un basamento di alcuni mq alla base del pozzo;
- si chiedono inoltre, in sede di progettazione definitiva, ulteriori precisazioni tecniche sulla realizzazione di pozzi in corso d'opera;

4. dal punto di vista **ambientale**:

Emissioni in atmosfera

- già nel piano "*Piano di sorveglianza e controllo*" è stato affrontato il tema di come eseguire i controlli ambientali sulle diverse componenti dell'ambiente circostante alla discarica;
- lo sforzo maggiore fu comunque affrontato nella verifica delle emissioni in atmosfera poiché, per definire i valori soglia con cui confrontare i valori rilevati nei punti di controllo, non si poteva far conto su una storia di analisi eseguite, non potendo essere già attiva la discarica; non esistendo valori su cui poter eseguire le medie ed i calcoli sulle varianze, era stato presentato un modello matematico sulla base del quale era stato calcolato il valore atteso su n. 8 punti di controllo dell'aria (4 interni all'area della discarica e 4 esterni);
- con la richiesta dell'ampliamento dei codici CER, ammessi in discarica è stata eseguita una ulteriore valutazione sulle possibili emissioni; soprattutto ci si è posta la domanda se i nuovi codici di rifiuto possono alterare le emissioni previste ed in quale misura;
- al fine di dare una risposta alla domanda sopra indicata, è stata elaborata da parte del proponente una ulteriore relazione dal titolo "*Valutazione delle emissioni aggiuntive in atmosfera per l'ampliamento dei codici C.E.R. ammessi in discarica*" (allegato Z), dove è stato completato il calcolo con un ulteriore modello matematico;
- è stata verificata la diffusione di un composto nocivo e con caratteristiche diffusive medie (il benzene), che potenzialmente potrebbe essere presente in una massa con tipologie più ampie di rifiuti, anche se in basse concentrazioni, perché rimane valida la prescrizione autorizzativa sui composti organici aeriformi;
- circa tale aspetto, ritenendo la soglia del benzene non adeguata, si richiede che la valutazione venga effettuata sulla base di sostanze maggiormente significative dal punto di vista delle molestie olfattive (per esempio idrogeno solforato) derivanti dalle emissioni del biogas di discarica;
- è comunque difficile fare una valutazione di questo tipo data la varietà di rifiuti e la variabilità dei quantitativi dei rifiuti medesimi.; Si ritiene pertanto utile evitare il conferimento di rifiuti evidentemente putrescibili o di rifiuti che, in assenza di sistemi di contenimento, potrebbero generare polveri;
- sotto questo punto di vista, con riferimento all'elenco aggiuntivo dei rifiuti di cui si chiede l'ammissibilità è stata espressa da parte del proponente una valutazione qualitativa sui rifiuti, di cui si chiede l'ammissione in discarica, per verificare se è logico attendersi un peggioramento dell'impatto ambientale della stessa, specialmente per le emissioni maleodoranti e per le polveri, individuando eventualmente limiti di accettazione e procedure operative, per evitare fastidi alla popolazione residente nella zona circostante la discarica;
- sono stati analizzati i rifiuti per categorie al fine di individuare la presenza di sostanze basso bollenti o in grado di produrre emissioni maleodoranti, nonché presenze di polveri, va comunque precisato che tutti i rifiuti riportati nell'elenco indicato dovranno rispondere alle caratteristiche previste nel D.lg. n. 36/03 ed in particolar modo al DM 03.08.2005

“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, Art. 6 – Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi.

- dovranno comunque in ogni caso essere rispettate le prescrizioni imposte dal provvedimento autorizzativo regionale DGR n. 9-29155 e dalla Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 151-167006/2004 del 11.06.2004, per l'autorizzazione all'esercizio;
- in linea generale valgono le considerazioni circa l'ammissibilità dei codici espresse al paragrafo n. 5 della relazione tecnica “*Valutazione delle emissioni aggiuntive in atmosfera per l'ampliamento dei codici C.E.R. ammessi in discarica*” (allegato Z). Le considerazioni con le limitazioni, che ne conseguono, vengono qui riproposte:
 - *Fanghi*: per quanto riguarda i rifiuti di consistenza fangosa, individuabili nei diversi Codici, dove è possibile la presenza di sostanza organica ancora putrescibile, potranno essere ammessi allo smaltimento solo quelli caratterizzati da un Indice Respirometrico Dinamico (IRD) minore di 1000 mgO₂/kgSV/h; in tal caso viene assicurata una drastica riduzione dell'impatto odorigeno, in quanto il processo di biodegradazione anaerobica è molto limitato sia dalla limitata presenza di sostanza organica, che risulta a tutti gli effetti stabilizzata, sia dalla presenza di un ambiente ostile, dove la vita dei batteri anaerobici è ostacolata.
 - *Rifiuto pulverulenti*: Per queste tipologie di rifiuti è necessaria l'adozione di tecniche di conferimento in contenitori chiusi (big bag) in grado di evitare qualsiasi interferenza con gli agenti atmosferici e il trasporto eolico di particelle sottili.
 - *Rifiuti per cui viene espressamente richiesta l'esclusione dall'elenco proposto*: Per alcune tipologie appartenenti all'elenco proposto, sono stati esclusi dal progetto presentato:
 - Codice 0606: poiché contenenti composti dello zolfo;
 - Codice 1905, 1910 e 191212: poiché contenenti sostanza organica putrescibile velocemente o lentamente biodegradabile e dunque in grado di dar luogo alla produzione di biogas;
 - Codice 200134 e 200136: poiché suscettibili di operazioni di recupero;
- per quanto riguarda i codici a sei cifre che terminano con 99 (rifiuti non specificati altrimenti) si evidenzia che non verrà rilasciata l'autorizzazione se non a fronte di una specifica individuazione, per ciascun codice 99, della tipologia di rifiuti che si intende smaltire presso la discarica;
- per evitare i problemi di polveri e di odori e per incrementare l'efficienza del sistema di estrazione del gas è necessario provvedere alla copertura giornaliera dei rifiuti; sono possibili coperture anche con materiali artificiali al fine anche del contenimento di utilizzo di materiale inerte;
- si ritiene che sia necessario acquisire da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il Certificato Prevenzione Incendi ai sensi del Decreto Ministeriale 4/5/98;
- si ritiene che, in linea di massima, con adeguate misure tecniche e gestionali, nonché con ulteriori approfondimenti sui codici in sede di rilascio dell' A.I.A., il conferimento in discariche di altre tipologie di codici CER in aggiunta a quelle attualmente autorizzate, non comporti un incremento dell'impatto sulla matrice atmosfera che sia in contrasto con le valutazioni effettuate in sede di pronuncia di compatibilità ambientale ministeriale;
- nel successivo iter autorizzativo, sarà comunque necessaria una disamina più approfondita dei codici CER proposti; ciò al fine di verificare le rispondenze con le prescrizioni circa l'ammissibilità in discarica dei rifiuti stabilite con DEC/VIA n. 2392 del 22/02/1996 del Ministero dell'Ambiente, con D.G.R. n. 9-29155 del 17/01/2000 della Regione Piemonte e con la Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino n. 151-167006/2004 dell' 11/06/2004;

- dovranno inoltre essere verificate le caratteristiche previste nel D.Lgs. n. 36/03 ed in particolar modo dal DM 03.08.2005 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, Art. 6 – Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi;

Suolo sottosuolo ed acque superficiali

- nelle conferenze di servizi, realizzate nell’ambito dell’iter autorizzativo della discarica, il problema della contaminazione della prima falda è stato sollevato dagli organi di controllo, tanto che al punto 10 lettera b) delle prescrizioni del decreto autorizzativo regionale si leggeva:
 - *“deve risultare assente ogni e qualsivoglia fonte di inquinamento connessa alla gestione delle preesistenti celle e, conseguentemente, la situazione ambientale inerente la discarica esistente deve considerarsi risolta. L’area della discarica esistente non deve inoltre risultare come “Sito Inquinato” in base a quanto stabilito nel decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;”*
- i monitoraggi effettuati rilevarono su due piezometri posti idraulicamente a valle della discarica la presenza di elevate concentrazioni degli ioni ferro, nichel e manganese, contaminanti tipici derivanti da percolato di discarica;
- nell’anno 2003 la società La Torrazza ai sensi dell’art.9 del DM 471/99 apriva l’iter per la messa in sicurezza dell’area della discarica, giungendo in data 03.04.2004 alla conclusione con l’approvazione del “Progetto definitivo di messa in sicurezza permanente dell’area della discarica” come da deliberazione di Giunta del Comune di Torrazza P.te n. 18 del 03/04/2004;
- allo stato attuale le operazioni di bonifica mediante messa in sicurezza permanente sono concluse ed in fase di monitoraggio in attesa della certificazione finale. Gli attuali monitoraggi rilevano un avvenuto reggiungimento degli obiettivi di bonifica;
- ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne” dovrà essere presentato un piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche entro i termini previsti dall’art. 10, comma 2;
- nel complesso non si ritiene che il progetto proposto possa generare un impatto aggiuntivo rilevante su tali matrici rispetto valutazioni effettuate in sede di pronuncia di compatibilità ambientale ministeriale;

Clima acustico

- la documentazione presentata dal proponente per la fase di verifica della procedura di V.I.A. non contiene indicazioni sull’entità delle emissioni sonore derivanti dall’esercizio della discarica, pertanto al fine della successiva procedura di autorizzazione, si richiede una valutazione di impatto acustico come espressamente richiesto dall’art. 10 della LR n. 52 del 20/10/2000;
- la suddetta valutazione dovrà recepire pienamente quanto disposto dalla DGR 2 febbraio 2004, n. 9-11616 recante i “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico” di cui all’art. 3, comma 3, lettera c) ed art. 10 della LR 52/2000, non tralasciando nessuno degli elementi indicati al paragrafo 4;
- si rammenta che la presentazione delle suddette informazioni è altresì ammessa in forma semplificata, condizione ammessa a patto che sia puntualmente giustificata l’inutilità di ciascuna informazione omessa, con esplicito riferimento alla numerazione del paragrafo cui si riferisce;

Viabilità

- per quanto riguarda la viabilità di accesso alla discarica, al punto 8 delle prescrizioni del decreto autorizzativo regionale si leggeva:

- *“ai sensi del DEC VIA (prescrizione g) deve essere tassativamente escluso il transito dei mezzi di conferimento dei rifiuti sulle strade che prevedono l’attraversamento del nucleo abitato di Casabianca”;*
- *“deve essere ugualmente escluso l’attraversamento del centro abitato di Torrazza Piemonte stabilendo che le modalità di accesso alla discarica sia quella proposta dal Comune nella nota n. 6689 del 29/11/99, attraverso cioè la realizzazione della strada evidenziata nella planimetria (bretella di collegamento fra la SP 89 e la SP 90) allegata alla nota stessa, secondo obblighi ed impegni da definirsi in un Accordo di Programma fra i soggetti interessati e cioè il Comune di Torrazza Piemonte, la Società la Torrazza, i proprietari delle aree e la provincia di Torino, per quanto di competenza”*
- al punto 10 lettera d) del decreto autorizzativo regionale viene ulteriormente ribadito quanto sopra e si legge:
 - *“deve essere stipulato ed attuato l’Accordo di Programma relativo alle modalità di accesso dei mezzi di conferimento dei rifiuti alla discarica”*
- con deliberazione n. 24 del 12/09/2001 del Consiglio Comunale di Torrazza Piemonte veniva approvato il progetto di *“strada comunale da realizzarsi a nord dell’abitato di Torrazza Piemonte”* e, veniva posto a carico del La Torrazza srl la presentazione di una polizza fidejussoria a favore del Comune a garanzia della completa e puntuale esecuzione dell’opera, secondo i dettami progettuali;
- con medesimo atto veniva approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto successivamente in data 10/10/2001, disciplinante i rapporti fra l’Amministrazione Comunale e la società La Torrazza;
- al fine del rilascio dell’autorizzazione, verrà richiesta al Comune la conferma dell’attuazione dell’Accordo di Programma, così come stabilito nella prescrizione autorizzativa regionale sopra richiamata;

Piano dei monitoraggi ambientali

- i sistemi di monitoraggio ambientale definiti nel Piano di Sorveglianza e Controllo del Piano di Adeguamento, approvato ai sensi del D.Lgs 36/03 con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino n. 151-167006/2004 dell’ 11/06/2004, sono ritenuti adeguati e non si prevede alcun tipo di adeguamento/integrazione;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione dell’area in esame, anche in relazione al fatto che si inserisce nel contesto con adeguate misure di mitigazione e presidi ambientali;
- sono in generale da ritenersi efficaci le procedure proposte ed implementate dal proponente finalizzate ad una corretta gestione dell’esercizio e delle emergenze per quanto riguarda la discarica;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell’intervento;
- non si ritiene che i rifiuti da ammettere siano in contraddizione le premesse e le prescrizioni in discarica del citato decreto VIA (DEC/VIA 2392 del 22/02/96) e pertanto il progetto in esame, può essere escluso ai sensi dell’art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

TECNICO-PROGETTUALI E GESTIONALI

- mantenere in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate da movimentazione dei rifiuti;
- mantenere efficienti tutte le apparecchiature ed i presidi ambientali presenti nell'impianto; qualsiasi malfunzionamento, anche temporaneo, dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino ed all'Arpa-Dipartimento Provinciale di Torino;
- garantire, anche mediante appositi sistemi automatizzati di monitoraggio ed estrazione, l'allontanamento in continuo del percolato prodotto impedendo qualunque ristagno o accumulo del medesimo al di sopra dei sistemi di impermeabilizzazione;
- evitare ogni interconnessione tra la rete che convoglia i percolati e qualsiasi altra rete di raccolta e distribuzione acque a servizio dell'insediamento, nonché la rete di raccolta acque meteoriche;
- prevedere in fase di progettazione definitiva, in relazione al sistema di gestione del biogas, eventuali modifiche della soluzione prescelta e di fornire ulteriori precisazioni tecnico gestionali, fornendo inoltre un modello di valutazione del biogas prodotto;
- valutare le modalità di realizzazione dei pozzi fin dall'inizio dell'attività, eventualmente proponendo un'alternativa progettuale rispetto a quanto attualmente proposto e fornire ulteriori precisazioni tecniche sulla realizzazione di pozzi in corso d'opera;
- acquisire da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il Certificato Prevenzione Incendi ai sensi del Decreto Ministeriale 4/5/98;

Codici C.E.R.

- approfondire, nel successivo iter autorizzativo, le caratteristiche dei codici CER proposti e fornire ulteriori dettagli relativamente alle modalità gestionali degli stessi ed ai presidi ambientali attivati;
- per quanto riguarda i codici CER 99 (rifiuti non specificati altrimenti) è necessario che il proponente individui, per ciascun codice 99, la tipologia di rifiuti che intende smaltire presso la discarica;

AMBIENTALI

- provvedere a predisporre una relazione esaustiva delle attività effettuate al termine del primo anno di esercizio del piano di sorveglianza e controllo; in tale ambito, al fine di valutare l'efficacia dei monitoraggi, adeguare i valori definiti come livelli di guardia e ottimizzare le attività analitiche.
- La Torrazza s.r.l. dovrà provvedere a rendere disponibili al pubblico, sul proprio sito internet o, se non possibile, mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi;

Emissioni in atmosfera

- effettuare, con frequenza almeno settimanale, operazioni di riduzione della produzione di polveri sulle piste sterrate di accesso al corpo discarica, dove è prevista l'attività di trasporto e

carico/scarico dei rifiuti nonché l'installazione di reti o schermi mobili soprattutto in condizioni di forte ventilazione atmosferica;

- adottare tutte le misure necessarie a rendere minimi i fenomeni di dispersione delle polveri quali l'installazione di reti o schermi mobili soprattutto in condizioni di forte ventilazione;
- provvedere alla copertura giornaliera dei rifiuti per evitare i problemi di polveri e di odori e per incrementare l'efficienza del sistema di estrazione del gas; sono possibili coperture anche con materiali artificiali al fine anche del contenimento di utilizzo di materiale inerte;
- nell'allegato Z *“Valutazione delle emissioni aggiuntive in atmosfera per l'ampliamento dei codici C.E.R. ammessi in discarica”*, nel definire i valori soglia mediante l'utilizzo di un modello matematico, si richiede che la valutazione venga effettuata sulla base di sostanze maggiormente significative dal punto di vista delle molestie olfattive (per esempio idrogeno solforato) derivanti dalle emissioni del biogas di discarica;

Acque superficiali

- adeguare il sistema di drenaggio e raccolta delle acque di ruscellamento alle variazioni morfologiche del corpo della discarica durante le previste fasi di assestamento, al fine di evitare ristagni di acque meteoriche;
- ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 recante *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”* dovrà essere presentato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche entro i termini previsti dall'art. 10, comma 2;

Clima acustico

- predisporre una valutazione di impatto acustico come espressamente richiesto dall'art. 10 della LR n. 52 del 20/10/2000; la suddetta valutazione dovrà recepire pienamente quanto disposto dalla DGR 2 febbraio 2004, n. 9-11616 recante i *“Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”* di cui all'art. 3, comma 3, lettera c) ed art. 10 della LR 52/2000, non tralasciando nessuno degli elementi indicati al paragrafo 4; si rammenta che la presentazione delle suddette informazioni è altresì ammessa in forma semplificata, condizione ammessa a patto che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa, con esplicito riferimento alla numerazione del paragrafo cui si riferisce;

Recupero ambientale

- avviare immediatamente le operazioni di ripristino ambientale mediante posa in opera della barriera di copertura definitiva, presso ciascun settore della discarica oggetto del presente atto, a seguito della cessazione dell'attività di smaltimento, al raggiungimento delle quote massime di progetto previste per i rifiuti;
- porre particolare cura all'inerbimento delle scarpate al fine di evitare la possibilità di innesco di fenomeni erosivi e di trasporto solido;

Tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti, verranno individuate nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06;

ADEMPIMENTI

- il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A. Piemonte (Coordinamento VIA/VAS) e trasmettere gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio;
- il Direttore dei lavori e/o il Responsabile del procedimento, per le rispettive competenze dovranno trasmettere all'A.R.P.A. Piemonte Coordinamento VIA/VAS una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all'attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse negli elaborati progettuali e integrate da quelle adottate con la presente Determinazione conclusiva del procedimento amministrativo relativo all'opera in progetto.

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- i contenuti della relazione tecnica inviata dall'ARPA, Dipartimento di Torino
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003: "Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti";
- il D.M. del 03/08/2005, relativo alla "Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".
- la L.R. 24/2002 "Norme per la gestione dei rifiuti" e s.m.i., con la quale la Regione, all'art. 3 ha delegato alle Province la competenza in ordine all'approvazione dei progetti e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento;
- la DGR N. 86-10252 del 01 agosto 2003: "Indirizzi regionali per l'applicazione del D.Lgs. 36/03 e del DM 13/03/2003";
- la LR n. 44 del 26/04/2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs n. 112/1998;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di modifica di un'opera esistente consistente nella "*Integrazione dei codici CER ammessi in discarica di rifiuti non pericolosi in località Fornace Nigra*" presentato dalla *Torrazza s.r.l.*, con sede legale in C.so Re Umberto 8, Codice Fiscale e

Partita IVA 03794240014, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa, relativa ai seguenti aspetti:

- ✓ tecnico-progettuali e gestionali
- ✓ ambientali
- ✓ adempimenti

che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.

2. **di fare salvo** quanto già prescritto e stabilito con DEC/VIA n. 2392 del 22/02/1996 del Ministero dell'Ambiente, con D.G.R. n. 9-29155 del 17/01/2000 della Regione Piemonte e con la Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino n. 151-167006/2004 dell' 11/06/2004, per quanto non modificato dal presente atto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

SC

Data: 09/08/2006

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina